

Allegato alla deliberazione consiliare n. -- del 1° luglio 2015.

Comune di CALALZO di CADORE

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' E NORME DI IGIENE URBANA VETERINARIA

INDICE

Comune di CALALZO DI CADORE	1
INDICE	2
Capitolo I – PRINCIPI	4
Art. 1 - Profili istituzionali.	4
Art. 2 - Valori etici e culturali.	4
Art. 3 - Competenze del Sindaco.	5
Art. 4 - Tutela degli animali.	5
Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 5 - Definizioni.	5
Art. 6 - Ambito di applicazione.	6
Art. 7 - Esclusioni.	6
Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia animali.	6
Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.	7
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica	7
Art. 11 - Animali sinantropi	8
Art. 12 - Abbandono e rilascio di animali.	8
Art. 13 - Avvelenamento di animali e trappole.	8
Art. 14 - Esposizione e commercializzazione di animali.	8
Art. 15 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi.	9
Art. 16 - Eutanasia e Inumazione di animali.	10
Capitolo IV - CANI	10
Art. 17 - Anagrafe canina.	10
Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.	10
Art. 19 - Detenzione a catena.	10
Art. 20 - Dimensioni dei recinti.	10
Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.	11
Art. 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.	11
Capitolo V - GATTI	12
Art. 23 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.	12
Art. 24 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.	12
Art. 25 - Colonie feline e gatti liberi.	12
Art. 26 - Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari.	13
Art. 27 - Custodia dei gatti di proprietà.	13
Capitolo VI - VOLATILI D’AFFEZIONE O DA COMPAGNIA	13
Art. 28 - Detenzione volatili.	13
Capitolo VII - ANIMALI D’AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI	14
Art. 29 - Detenzione di animali in terrari.	14
Capitolo VIII - PESCI E ANIMALI ACQUATICI	14
Art. 30 - Detenzione di pesci ed animali acquatici.	14
Capitolo IX- RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI	14
Art. 31 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.	14
Capitolo X - EQUIDI	15
Art. 32 - Equidi.	15
Capitolo XI - DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 33 - Sanzioni.	16
Art. 34 - Vigilanza.	16
Art. 35 - Integrazioni e modificazioni e deroghe.	16
Art. 36 - Incompatibilità ed abrogazione norme.	16

Capitolo I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno qui di seguito riportare le principali fonti normative che individuano le Autorità competenti e le rispettive attribuzioni:

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, D.P.R. 31 marzo 1979 conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il R.D. n°45 del 03/02/1901 prevedeva che i Sindaci, nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria, si avvalessero dei Medici Provinciali e degli Uffici Sanitari Comunali, ora aziende ASL.
3. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954 agli art. 17, 18 e all'art. 24 prevede che qualsiasi concentrazione di animali debba essere posto sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente.
4. Si ritiene che i negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni ed i circhi rientrino nella definizione di "concentrazione di animali", di cui al precedente comma, e quindi debbano essere sottoposti alla tutela della vigilanza del Servizio Veterinario.
5. Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento.
6. La Legge n°157 dell'11/02/1992 determina le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
7. La Legge n° 189 del 20/07/2004 detta disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
8. La Giunta Regionale del Veneto ha adottato provvedimenti di definizione di Linee guida per la gestione delle complesse materie riferite ad animali pericolosi (D.G.R. 3882/2001), animali nei circhi e nelle mostre itineranti (D.G.R. 1707/2004) ed anagrafe canina (D.G.R. 887/2004 e D.G.R. 1515/2004).
9. La Regione Veneto con la Legge Regionale n°. 3 del 3 gennaio 2005 ha promulgato disposizioni sulle terapie comportamentali (terapia del sorriso e Pet-Therapy) indicandone tra l'altro le finalità, le modalità di applicazione e la formazione degli operatori.
10. La D.G.R. del 7 Febbraio 2006, n. 243 in tema di regolamentazione uniforme dell'Igiene urbana Veterinaria nel territorio della Regione Veneto e, a parziale modifica, la successiva D.G.R. n. 272 del 6 Febbraio 2007 con l'Allegato A: "linee guida da applicare al Regolamento di Igiene Urbana Veterinaria".
11. La Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n.60 "Tutela degli animali d'affezione prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Calalzo di Cadore, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali, dalla Regione Veneto e dal proprio Statuto:

1. Riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. In stretta collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende ASL competenti per territorio e/o con Medici veterinari Liberi professionisti, promuove ed attua corsi di formazione

e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori di settore e alle associazioni di volontariato.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Al Comune spetta, in base al DPR 31 Marzo 1979, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Nel territorio comunale il Sindaco per motivi di Sanità e Sicurezza pubblica può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla L.R. 60/93 e alla Legge 189/2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14/08/1991 n°. 281 e successive modifiche e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà; si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo é comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della Legge 11/02/1992 n°. 157.
3. Animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo, come il cane per i disabili, gli animali da Pet-Therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
4. Animale da reddito in allevamento a carattere familiare: specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare
5. Animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad es.: piccioni "domestici", topi, etc.)
6. Colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL di competenza.

7. Fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
8. Allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.
9. Commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale ad es. i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia degli animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 7 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - c. alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia animali.

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere costantemente garantita la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. È vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali), senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, ricovero per cure ed esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; é vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, etc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli. E' altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare: l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua in caso di viaggi prolungati.
10. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale.
11. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Inoltre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole durante il periodo primaverile ed estivo. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 5 ore consecutive.
12. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai tre mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, é opportuno il preventivo parere favorevole dell'Autorità Competente e comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.
13. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.
14. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 11 - Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, compreso la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo

stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.

Art. 12 - Abbandono e rilascio di animali.

1. E' severamente vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico, fatto salvo quanto previsto da norme di legge di settore.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali e trappole.

1. Su tutto il territorio comunale é proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tale da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali; tali operazioni dovranno essere segnalate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. E' vietato disseminare trappole e/o lacci o quant'altro per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Art. 14 - Esposizione e commercializzazione di animali.

1. In caso di vendita in esercizi commerciali, fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
2. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di competenza, si devono assicurare agli animali:
 - a) una adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d) che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e) che siano garantiti i requisiti igienico sanitari dei ricoveri;
 - f) la somministrazione di cibo ed acqua in quantità sufficienti ed un adeguato periodo di illuminazione anche durante i giorni di chiusura.
3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto.
4. Si richiede la tenuta di un apposito registro di carico e scarico degli animali, che possa consentire, qualora richiesto, la tracciabilità di tutti i soggetti, con particolare riferimento agli animali morti.
5. E' altresì vietato:

- a) esporre animali in vetrina e/o alla presenza di raggi solari diretti.
 - b) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o alla vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
 - c) esporre animali che non sono in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati e sottoposti a tutte le cure del caso sotto controllo di un medico veterinario.
 - d) vendere o detenere in negozi, fiere, esposizioni etc., se non in spazi adeguati ed in presenza della madre, cani e gatti di età inferiore a 60 giorni.
6. In aggiunta a quanto sopra espresso, chiunque intenda esercitare l'attività di allevamento, addestramento e custodia di animali a fini commerciali, per essere autorizzato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n 320, deve presentare al Sindaco una apposita domanda specificando i seguenti requisiti:
- a) le generalità della persona responsabile dell'attività;
 - b) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
 - c) che i locali e le attrezzature utilizzate per l'attività abbiano i requisiti che siano giudicati validi e sufficienti dall'Azienda ASL di competenza che ha effettuato il sopralluogo;
 - d) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

Art. 15 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi.

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto alla vigilanza ed alla autorizzazione igienico sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n.1707 del 18 giugno 2004 in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e dalla D.G.R. n. 3882 del 31 dicembre 2001, inerente alla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi.
2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a mesi quattro ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
4. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.
5. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ASL a cui ne compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi delle norme cogenti all'articolo n°. 8 e n°. 9 del presente documento.
6. In particolare, è autorizzato lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali.
 - b) il percorso della gara, nel caso di cui alla precedente lettera a) sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
 - c) sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione.

Art. 16 - Eutanasia e Inumazione di animali.

1. E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia operata solamente da Medico Veterinario.
2. Il Reg. CE/1774/2002 e le Linee Guida regionali di applicazione, approvate con D.G.R. 2997/2004, normano lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti, mediante incenerimento o seppellimento.
3. Il seppellimento degli animali d'affezione, é possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
4. I cimiteri per gli animali d'affezione:
 - a) sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
 - b) i siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ASL per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.
 - c) nel rispetto della normativa cimiteriale in vigore, per quanto si riferisce alla collocazione nel territorio dei cimiteri per animali d'affezione, si rimanda al contenuto del punto 5 dell'art. 14 della L.R. 60/93.

Capitolo IV - CANI

Art. 17 - Anagrafe canina.

1. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di cani, di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ASL o da Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati.

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 20.
4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 19 – Divieto di detenzione a catena.

1. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali d'affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

Art. 20 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi e in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per ogni cane custodito, (i veterinari responsabili del controllo potranno richiedere

adeguamenti nel caso tale superficie minima sia ritenuta insufficiente per la taglia dell'animale) fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute che devono comunque garantire box adeguati alla taglia ed alle caratteristiche del cane, al fine di garantirgli un adeguato confort; ogni recinto in tali strutture non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale ed a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia dell'animale, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte adeguatamente ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi; le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero, obbligatorio (cuccia), deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore é consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi. Gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio ;
 - b) ad avere i cani, limitatamente a quelli di grossa taglia e delle razze di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Tali obblighi non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.
2. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
3. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale é comunque responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00 ;
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00 ;
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00 ;

Art. 22 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto od altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.
5. I proprietari e/o detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta delle autorità incaricate della vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata al punto 3.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 150,00 oltre all'obbligo di asportare le deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 25,00 .
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 50,00 ;

Capitolo V - GATTI

Art. 23 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91 e dalla L.R 60/93, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, etc.).
2. Per “gatto libero” si intende l'animale non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
3. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”, anche detto “tutore di colonie feline”.
5. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 24 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalla ASL che dalle associazioni di volontariato, dalle gattare/gattari o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “patrimonio bioculturale” e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dalla ASL, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere

periodicamente aggiornato sia a riguardo del numero di gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.

3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente dimorano; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali, potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cure (ciotole, ripari, cucce, etc).

Art. 26 - Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari.

1. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio o al competente Ufficio comunale.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata é subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità ad accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge, promuoveranno le azioni necessarie.
4. I/Le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme d'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
5. Il Comune, al fine di tutelare i gatti in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Occorre ribadire che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

Art. 27 - Custodia dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è compito dei Medici Veterinari sensibilizzare i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI - VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

Art. 28 - Detenzione volatili.

1. In aggiunta a quanto determinato dall'art. 8 e dall'art. 9 del presente regolamento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
 - a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono potere altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;
 - b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.
 - c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

- d) si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
 - e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
 - f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e periodicamente le attrezzature per il bagno;
 - g) le gabbie/voliere devono contenere un numero di posatoi adeguato alle specie ivi contenute. Devono essere altresì posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Capitolo VII - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI

Art. 29 - Detenzione di animali in terrari.

1. In aggiunta a quanto determinato dagli articoli 8 e 9 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
- a) le dimensioni dei terrari devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche di ogni specie;
 - b) date le caratteristiche eterotermiche degli animali in questione, si deve prestare particolare attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
 - c) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi devono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Capitolo VIII - PESCI E ANIMALI ACQUATICI

Art. 30 - Detenzione di pesci ed animali acquatici.

1. In aggiunta a quanto determinato dagli art. 8 e 9 del presente documento, si forniscono altresì le seguenti specifiche:
- a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze eto-fisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
 - b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;
 - c) e' vietato l'uso di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

Capitolo IX- RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 31 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. CONIGLI.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non é consentito l'uso di gabbie con fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. Come regola generale, un coniglio di media taglia deve soggiornare in una gabbia di dimensioni minime di 100x60x60 cm.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in esposizione presso gli esercizi commerciali é fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq. per ogni ulteriore esemplare.

2. FURETTI.

Le gabbie per furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq. ed un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

3. PICCOLI RODITORI.

Le gabbie per criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq. ed un'altezza minima di 30 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia.

Per la cavia é richiesta una misura minima di 80 x 40 cm., se il soggetto é unico; in caso di convivenza tra più esemplari le dimensioni della gabbia saranno proporzionalmente aumentate.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 mq.

Per le specie non indicate é comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Capitolo X - EQUIDI

Art. 32 - Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. III, i ricoveri nei quali verranno custoditi gli equidi dovranno avere le seguenti dimensioni minime: Box 3 m. x 3, m., Posta 1,40 m. x 2,50 m.
2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00 m. di media (2,50 m. per i cavalli di taglia piccola);
3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
4. E' fatto assoluto divieto di custodire i cavalli sempre legati in posta.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dalla pioggia e dal freddo;
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune, previo parere dei Servizi Veterinari dell'ASL, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi od a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. E' fatto obbligo al proprietario od altro detentore di equidi (cavalli, muli, asini, bardotti) di provvedere, entro i termini di legge, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe degli equidi, con contestuale identificazione mediante microchip e con successivo rilascio del documento di identificazione (passaporto).

Capitolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n°. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, ove l'importo della sanzione non sia già specificato nell'articolo stesso, si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n°.189 di modifica del Codice Penale:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 500,00.

Art. 34 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, sotto il controllo dei Servizi Veterinari dell'ASL competente per territorio, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 35 - Integrazioni e modificazioni e deroghe.

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione. Ogni eventuale non conformità alle norme contenute nel presente regolamento verrà valutata, al fine di applicare prescrizioni o sanzioni od eventuali deroghe, dai Medici Veterinari dell'ASL competente per territorio o, ove costituita, da apposita Commissione formata da Medici Veterinari dipendenti pubblici e liberi professionisti, possibilmente Esperti in Benessere animale e/o Medicina Comportamentale, nominati dai Servizi Veterinari competenti per territorio e/o dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, e/o dalle Amministrazioni Comunali stesse.

Art. 36 - Incompatibilità ed abrogazione norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.